

Edizione di lunedì 12 Aprile 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi la 37esima puntata
di **Sergio Pellegrino**

IVA

Esterometro 2021: attenzione alle nuove specifiche tecniche
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

BILANCIO

L'incerta gestione della riserva in sospensione d'imposta da riallineamento
di **Massimo Buongiorno**

CRISI D'IMPRESA

Finanza urgente nei concordati preventivi
di **Francesca Dal Porto**

AGEVOLAZIONI

Nuove imprese a tasso zero: al via le domande dal 19 maggio
di **Debora Reverberi**

PODCASTING

Branded Podcast: quali sono i vantaggi per un'azienda
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi la 37esima puntata

di **Sergio Pellegrino**



Riprende oggi, dopo la pausa pasquale, ***Euroconference In Diretta***, arrivata al **37esimo appuntamento**.

Partiremo, come sempre, dall'esaminare nella **sessione di aggiornamento** gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Da segnalare, innanzitutto, il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 aprile** con il quale sono state emanate le **disposizioni di attuazione dell'[articolo 157 del decreto Rilancio](#)** relativo alla **proroga dei termini** al fine di **"favorire la graduale ripresa delle attività economiche sociali"**.

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale del 7 aprile** il **decreto del Ministero del lavoro del 23 marzo 2021**, con il quale sono state definite le **retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori italiani all'estero per l'anno 2021**.

Settimana con un **"rallentamento"** nella produzione della prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione di **1 risoluzione e 9 risposte ad istanze di interpello**.

Esamineremo per prima la **[risposta n. 231 di venerdì scorso](#)** in materia di **superbonus**, nella quale viene analizzata l'applicabilità dell'agevolazione in relazione agli **interventi antisismici realizzati su unità abitative e non abitative facenti parte di un edificio interamente di proprietà dell'istante**: anticipo che le conclusioni raggiunte dall'Agenzia non appaiono convincenti e sono in contrasto con le indicazioni date in precedenti documenti di prassi.

Poi analizzeremo la **[risposta n. 235](#)**, sempre di **venerdì 9 aprile**, che affronta il caso di un contribuente che ha **comprato alcune unità immobiliari nel 2018**, beneficiando dell'**agevolazione prima casa**, e presentando in quell'anno la **Scia per la realizzazione di lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e contenimento energetico**, a seguito dei quali verrà realizzata un'unica unità abitativa con annesso pertinenziale.

A causa della pandemia i lavori hanno subito forti rallentamenti e non verranno terminati entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto per mantenere il beneficio prima casa: la questione verte sulla possibilità di considerare il termine in questione tra quelli "sospesi" dall'articolo 24 del decreto Liquidità.

A livello di **giurisprudenza della Cassazione**, esamineremo la **sentenza n. 9392 del 9 aprile**, che si sofferma sugli **effetti sugli accertamenti nei confronti dei soci di una società di persone**, che si è vista riconoscere dall'Ufficio la **riduzione del maggior reddito accertato nell'ambito di un procedimento di accertamento con adesione**.

Nell'ambito della sessione **"adempimenti e scadenze"** **Lucia Recchioni** ci parlerà invece **delle modalità di tenuta e conservazione dei registri contabili**, soffermandosi sulle discutibili conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle entrate con la [risposta all'istanza di interpello n. 236](#), di **venerdì 9 aprile**.

Con il richiamato chiarimento di prassi è stato infatti ritenuto che le previsioni di cui all'[articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994](#) interessino **solo la tenuta** e non la conservazione dei registri, **svuotando, quindi, di significato la citata norma**, che prevede la possibilità di **stampare i registri solo all'atto del controllo** e su richiesta dell'organo precedente.

Nella **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, ci soffermeremo sulla possibilità di **agevolare gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio** da parte di **soggetti non individuati come beneficiari del superbonus** nell'ambito del [comma 9 dell'articolo 119 del decreto Rilancio](#).

Roberto Bianchi nella **sessione di approfondimento** si occuperà invece del **credito di imposta per la ricapitalizzazione**, che è entrato nella sua **fase operativa**.

Infatti, con il **provvedimento direttoriale n. 67800/2021**, sono stati **pubblicati i modelli da utilizzare per la presentazione delle istanze** e individuati i **correlati termini di presentazione**, mentre la **circolare 591/2021** ha reso noti i **chiarimenti sul tema** forniti dall'Associazione bancaria italiana.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

IVA

Esterometro 2021: attenzione alle nuove specifiche tecniche

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

L'IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA E INDIRETTA NELLA CESSIONE D'AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Scade il **30 aprile 2021** il termine per trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la **comunicazione delle operazioni transfrontaliere**, di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), relativa al **I trimestre 2021** (gennaio-febbraio-marzo). Quest'anno sarà, come noto, l'ultimo per il c.d. esterometro: l'adempimento è stato **abrogato dall'articolo 1, comma 1103, L. 178/2020**.

Con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** andranno trasmesse telematicamente **utilizzando il formato della fattura elettronica**, ossia trasmettendo un file xml al Sistema di interscambio.

Pertanto, nel 2021 siamo ancora interessati all'invio dell'esterometro. I dati delle fatture relative ad **operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia**, vanno trasmessi trimestralmente all'Agenzia delle entrate, **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Per quanto riguarda il primo trimestre 2021, occorre **attenersi al contenuto dell'Allegato A – specifiche tecniche versione 1.6.2** ([Provvedimento Agenzia delle entrate del 20 aprile 2020](#)), che ha introdotto un **maggior grado di dettaglio nei campi del tracciato xml** utilizzato sia per la fattura elettronica che per l'esterometro.

Non tutte le novità introdotte dalla citata versione 1.6 (e seguenti aggiornamenti) **hanno effetti sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere**.

Esclusivamente per i **dati delle fatture emesse** verso soggetti non residenti, non stabiliti in Italia (**blocco DTE**), occorre valorizzare il campo **"Codice destinatario"** con il valore **"XXXXXXX"** ed il campo **"Natura"**, volto ad esprimere il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore non indica l'imposta in fattura.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il campo “Natura” non può più accogliere il codice generico N2, N3 o N6, in analogia con quanto previsto per la fatturazione elettronica: di conseguenza sono stati introdotti i seguenti **sottocodici di dettaglio**.

- **N2.1** non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da [7](#) a [7-septies del D.P.R. 633/1972](#)
- **N2.2** non soggette – altri casi
- **N3.1** non imponibili – esportazioni
- **N3.2** non imponibili – cessioni intracomunitarie
- **N3.3** non imponibili – cessioni verso San Marino
- **N3.4** non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- **N3.5** non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
- **N3.6** non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Dal 1° gennaio 2021, qualora venga indicato il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell'operazione, il file viene **scartato con codice errore 00448**.

Esemplificando, una **prestazione di servizi** resa ad un committente soggetto passivo Iva estero richiede l'utilizzo della “Natura” **N2.1**, in quanto operazione non soggetta ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), mentre una **cessione intracomunitaria di beni** necessita del codice “Natura” **N3.2** – operazione non imponibile ai sensi dell'[articolo 41 D.L. 331/1993](#).

Dal lato degli **acquisti (blocco DTR)**, invece, restano validi i codici “**Tipo documento**” utilizzati fino allo scorso anno. Pertanto, occorre riportare **uno tra i seguenti codici**:

- **TD01** Fattura
- **TD04** Nota di credito
- **TD05** Nota di debito
- **TD07** Fattura semplificata
- **TD08** Nota di credito semplificata
- **TD10** Fattura per acquisto intracomunitario beni
- **TD11** Fattura per acquisto intracomunitario servizi
- **TD12** Documento riepilogativo ([art.6, D.P.R. 695/1996](#)).

Restano **escluse**, in ogni caso, le operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche; in quest'ultimo caso, il contribuente può scegliere facoltativamente di avvalersi della **fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate con controparti estere** (operazione attive e/o passive), **evitando la comunicazione delle operazioni transfrontaliere già per l'anno in corso**.

Tale scelta non comporta alcuna opzione preventiva né l'onere per il contribuente di seguire una strada piuttosto che l'altra: resta inteso che, salvo ripensamenti da parte del legislatore, con l'approssimarsi della fine dell'anno è consigliabile iniziare a prendere dimestichezza con la **fatturazione elettronica anche per le operazioni estere**. A tal proposito segnaliamo che le **specifiche tecniche della fatturazione elettronica** prevedono dei **codici “Tipo documento” in**

parte distinti da quelli sopra elencati.

Riportiamo di seguito i **codici “Tipo documento” di maggior utilizzo con riferimento alla fatturazione elettronica:**

- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- **TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero**
- **TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari**
- **TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex [art.17 c.2 D.P.R. 633/1972](#).**

BILANCIO

L'incerta gestione della riserva in sospensione d'imposta da riallineamento

di Massimo Buongiorno

Seminario di specializzazione

BILANCIO 2020: RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI COME FAVOREVOLE OPPORTUNITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 110 D.L. 104/2020](#) ha definito le modalità attraverso le quali può essere effettuato il **riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici**. Il comma 7 richiama la disciplina a suo tempo definita dall'[articolo 14, comma 2, L. 342/2000](#), che prevede che **debba essere accantonata una riserva in sospensione di imposta per importo pari ai maggiori valori riallineati al netto dell'imposta sostitutiva**.

La riserva assume **caratteristiche analoghe a quella di rivalutazione** per cui risulta **tassata solamente in caso di distribuzione ai soci**. In alternativa la riserva **può essere affrancata versando una imposta sostitutiva al 10%**.

Una significativa differenza tra rivalutazione e riallineamento consiste però nella modalità di formazione della riserva che, **nel caso di rivalutazione, si crea automaticamente** a fronte dell'incremento di valore dei beni mentre **nel riallineamento devono essere vincolate riserve già esistenti, non avendo il riallineamento effetti civilistici ma solo fiscali**. E proprio su questo punto si registrano le maggiori incertezze riguardo la gestione della riserva da riallineamento.

Un primo aspetto riguarda **le riserve che possono essere utilizzate** per apporre il vincolo ed in particolare se possano essere utilizzate riserve indisponibili dal punto di vista civilistico. Autorevole dottrina (Assonime, circolare n. 6/2021) ritiene che **la norma abbia rilevanza fiscale e quindi non possano essere vincolate riserve già in sospensione d'imposta** (quali ad esempio la riserva per la copertura di flussi finanziari attesi) ma che siano **liberamente utilizzabili riserve indisponibili sotto il profilo civilistico**. Si ricorda anche che l'articolo 10 D.M. 162/2001, di applicazione della L. 342/2000 prevede che **in caso di incapacienza delle riserve il vincolo possa essere apposto anche sul capitale sociale**.

In questo senso **non pare che vi siano limitazioni all'apposizione del vincolo sulla riserva di rivalutazione solo civilistica effettuata in passato**.

Sono da ritenere rilevanti anche gli utili e le perdite realizzati nel corso del 2020 per cui gli eventuali utili possono essere utilizzati per l'apposizione del vincolo **mentre le perdite**, anche se la copertura formale non è ancora avvenuta, **contribuiscono a ridurre le riserve vincolabili** in sospensione di imposta (Assonime, circolare n. 6/2021).

La deroga prevista dall'[articolo 6 D.L. 23/2020](#) relativa alla sospensione della disciplina di tutela del capitale sociale **non pare rilevante** a questo fine poiché il legislatore ha inteso sospendere solamente gli interventi previsti per la ricostituzione del capitale sociale e non gli altri effetti derivanti dalle perdite 2020 (quali ad esempio il vincolo alla distribuzione di utili di cui all'[articolo 2433 cod. civ.](#)).

Aspetto cruciale che deriva dai precedenti è quello delle **conseguenze dell'incapienza di capitale, riserve ed utili 2020 ai fini dall'apposizione vincolo, essendo impossibile procedere ad un riallineamento solo parziale** dei disallineamenti di valori al 31 dicembre 2020.

Tale situazione non è affatto impossibile poiché le riserve iscritte in contropartita di plusvalenze solo civilistiche emerse a fronte di un conferimento di ramo d'azienda o di rivalutazione solo civilistica (due tipici casi che generano disallineamenti) possono benissimo essere **già state distribuite** generando la situazione descritta.

Un radicato convincimento dell'Agenzia delle Entrate, da ultimo richiamato nella [circolare 14/E/2017](#), ritiene **impossibile procedere al riallineamento** nel caso in cui nel patrimonio netto di bilancio non vi sia capienza per vincolare la riserva.

Per quanto la citata circolare Assonime n. 6/2021 ritenga che tale posizione contrasti con altra posizione che riteneva possibile il ricorso al vincolo sugli utili futuri, rendendo quindi possibile il riallineamento in caso di incapacienza di riserve, **la posizione appare debole** rispetto ad una precisa indicazione normativa che non verrebbe soddisfatta in caso di incapacienza nell'esercizio nel quale si effettua il riallineamento.

Per quanto **un nuovo intervento di prassi sia altamente auspicabile, è improbabile** che, in assenza di cambiamenti normativi, la posizione dell'Agenzia delle Entrate **possa essersi modificata**.

In caso di incapacienza **l'unica soluzione concretamente perseguibile** pare essere quella – sicuramente **più onerosa** –, indicata da più autori in dottrina, **di affrancare la riserva versando l'imposta sostitutiva al 10%** che dovrebbe **far venir meno la necessità di apporre il vincolo**, anche **nel caso di incapacienza** del patrimonio netto al 31 dicembre 2020.

Per quanto questa soluzione **possa sembrare razionale**, rimane il **contrasto con il testo letterale della norma** che in questo caso si richiederebbe un opportuno approfondimento da parte degli organi competenti.

CRISI D'IMPRESA

Finanza urgente nei concordati preventivi

di **Francesca Dal Porto**

Seminario di specializzazione

I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito dei **concordati con continuità aziendale**, esiste la possibilità di **ricorrere a finanziamenti in via d'urgenza**, ex [articolo 182 quinquies, comma 3, L.F.](#).

In particolare, l'articolo prevede la possibilità, per il **debitore** che **presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo** ai sensi dell'[articolo 161, comma 6, L.F.](#), anche in assenza del piano di cui all'[articolo 161, comma 2, lettera e\), L.F.](#), o una **domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti** ai sensi dell'[articolo 182 bis, comma 1, L.F.](#), o una **proposta di accordo** ai sensi dell'[articolo 182 bis, comma 6, L.F.](#), di **chiedere al Tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili** ai sensi dell'[articolo 111 L.F.](#), funzionali a **urgenti necessità** relative all'esercizio dell'attività di impresa.

Al fine di **ottenere l'autorizzazione**, è necessario che il ricorso specifichi:

- la **destinazione dei finanziamenti**;
- l'**impossibilità per il debitore di reperire altrimenti tali finanziamenti**;
- che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un **pregiudizio imminente ed irreparabile per l'impresa**.

Affinché sia riconosciuta la **prededuzione** al finanziamento, è necessaria **espressa autorizzazione da parte del Tribunale** a contrarre il finanziamento stesso.

La *ratio* della norma è quella di **consentire alle imprese** in crisi di ottenere, nel lasso di tempo intercorrente tra il **deposito domanda di concordato** "con riserva" ed il **termine assegnato dal Tribunale** ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. per il deposito del piano concordatario e della documentazione, dei **finanziamenti necessari per garantire la continuazione dell'attività**.

Il carattere di urgenza di tale tipologia di finanziamenti risulta evidente anche per il fatto che **non è richiesta l'attestazione di un professionista** circa il fatto che tali finanziamenti siano

funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, invece richiesta nel caso di cui al **comma 1** dell'articolo 182 quinquies L.F..

La finanza “urgente” presuppone una prospettiva di **concordato preventivo in continuità aziendale**, anche limitatamente alla fase preconcordataria, o un **accordo di ristrutturazione dei debiti**.

Il termine massimo per la richiesta di autorizzazione del finanziamento “urgente” è la **scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F.**, o l'udienza di omologazione di cui all'**articolo 182 bis, comma 4, L.F.**, o la scadenza del termine di cui all'**articolo 182 bis, comma 7, L.F.**.

Il nuovo **Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza**, di cui al **D.Lgs. 14/2019**, così come modificato dal Correttivo di cui al **D.Lgs. 147/2020**, pubblicato nella G.U. n. 276 del 5.11.2020, prevede, all'articolo 99, l'ipotesi dei **“Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti”**.

La **“prededuzione”** è riconosciuta per tutti i finanziamenti chiesti dal debitore e autorizzati successivamente alla richiesta del debitore volta ad ottenere, a norma degli **articoli 40 e 44 del CCII**, l'accesso alle **procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza**, l'accesso anche con riserva alla procedura di **concordato preventivo** o l'omologazione dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti**.

La norma si riferisce ai **finanziamenti autorizzati in corso di procedura** ma prima che intervenga il decreto di omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione; l'**articolo 99 del CCII** prevede inoltre che i finanziamenti in discorso siano richiesti quando sia prevista la **continuazione dell'attività**, *“anche se unicamente in funzione della liquidazione”*.

Riguardo alla procedura occorrente per chiedere al Tribunale di essere autorizzati a contrarre i finanziamenti in discorso, l'**articolo 99 del CCII** dispone che la domanda si propone con un **ricorso al Tribunale** e che in tale ricorso il debitore deve indicare con la massima precisione:

1. qual è la **destinazione del finanziamento** che si intende contrarre;
2. **l'impossibilità di reperire tali somme diversamente** e, quindi, anche attraverso il ricorso ad altre forme di finanziamento;
3. le ragioni per le quali la mancata autorizzazione a contrarre il finanziamento determinerebbe un **pregiudizio per la continuazione dell'attività aziendale** e per il successivo svolgimento della procedura.

È richiesta altresì l'attestazione da parte di un apposito professionista che confermi i requisiti su esposti nonché **l'utilità del finanziamento richiesto** ai fini della migliore soddisfazione del ceto creditorio.

Tale attestazione non sarà necessaria nei casi in cui il **Tribunale ravvisi l'urgenza di provvedere**, per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività di impresa.

L'[articolo 99, comma 6, CCII](#) inoltre stabilisce che se, una volta ottenuto il finanziamento, la procedura di concordato o di omologazione **non vadano a buon fine** e si apra la **procedura di liquidazione giudiziale**, il diritto al rimborso degli enti che hanno erogato il finanziamento autorizzato dal Tribunale goda comunque del beneficio della **prededuzione**, a meno che, congiuntamente:

- a) il **ricorso** con cui era stata richiesta l'autorizzazione al finanziamento o l'**attestazione contengano dei dati falsi od omettano informazioni rilevanti**, o comunque quando il debitore abbia commesso atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
- b) il **curatore dimostri** che i **soggetti che hanno erogato il finanziamento** conoscevano, al momento dell'erogazione, le predette **circostanze**.

AGEVOLAZIONI

Nuove imprese a tasso zero: al via le domande dal 19 maggio

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO SOCIALE PER ENTI DEL TERZO SETTORE, IMPRESE SOCIALI E COOPERATIVE SOCIALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'incentivo "**Nuove imprese a tasso zero**", la cui disciplina è stata innovata dal [Decreto interministeriale Mise-Mef del 04.12.2020](#), viene introdotto un sostegno alle **iniziative imprenditoriali**, in tutto il territorio nazionale, **di giovani (under 36) e donne di qualsiasi età**.

In particolare sono destinatarie della misura **le imprese** dotate delle seguenti caratteristiche:

- **costituite da non più di sessanta mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- **di micro e piccola dimensione**, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al Regolamento GBER;
- costituite **in forma societaria**;
- la cui compagine societaria sia composta, **per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne indipendentemente dall'età**.

Sono ammissibili all'incentivo **anche le persone fisiche che intendono costituire un'impresa**, purché facciano pervenire la documentazione necessaria entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

La misura finanzia i **programmi di investimento**, nei settori identificati dal decreto, destinati:

- **per le imprese costituite da non più di 36 mesi** alla realizzazione di **nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti**, con un limite massimo di **spese ammissibili di 1,5 milioni di euro** comprensivo di un eventuale importo a **copertura delle esigenze di capitale circolante** nel limite del 20% delle spese di investimento;
- **per le imprese costituite da più di 36 mesi ed entro 60 mesi** alla realizzazione di **nuove unità produttive** ovvero al **consolidamento e allo sviluppo di attività esistenti**, con un limite massimo di **spese ammissibili di 3 milioni di euro**.

La [circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 117378 del 08.04.2021](#) definisce **modalità, forme e termini di presentazione delle domande di agevolazione**, nonché **criteri valutativi e iter di istruttoria** delle domande, fissando **la data di apertura dello sportello gestito da Invitalia**.

Modalità di presentazione delle domande

A partire dal **19.05.2021** sarà possibile presentare al soggetto gestore la **domanda di agevolazione, corredata dal piano d'impresa e dall'ulteriore documentazione richiesta** (atto costitutivo e statuto della società, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti e, per agevolazioni superiori a 150.000 euro, i dati per le verifiche antimafia).

Il piano di impresa, redatto secondo le modalità e gli schemi resi disponibili da Invitalia, deve contenere in particolare:

- **la descrizione dell'attività proposta** e gli elementi utili a determinare **il costo del programma, la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l'idoneità della sede** individuata;
- la descrizione dei criteri di quantificazione delle **esigenze di capitale circolante**, per le imprese costituite da non più di 36 mesi;
- **l'analisi del mercato** e relative strategie;
- gli aspetti **tecnico-produttivi ed organizzativi**;
- gli aspetti **economico-finanziari**.

Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una **procedura valutativa a sportello** gestita secondo **ordine cronologico**.

L'iter di valutazione comprende le seguenti fasi:

- **la sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni**, con riguardo alle caratteristiche dei proponenti e dei piani d'impresa, e **l'esame di merito**;
- **le ulteriori verifiche di ammissibilità**.

L'esame di merito comprende un colloquio con i proponenti finalizzato all'analisi di tutti gli **aspetti del piano d'impresa** e si fonda sui seguenti **criteri valutativi**, i cui parametri di dettaglio, punteggi assegnabili e soglie minime di accesso sono definiti all'allegato I della citata circolare direttoriale:

- **adeguatezza delle competenze** tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attività imprenditoriale;
- **coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi** funzionali alla realizzazione dall'attività imprenditoriale;
- **coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato** di riferimento.

I programmi di investimento che prevedono l'introduzione di **soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale hanno diritto a un punteggio aggiuntivo.**

La prima fase di valutazione dei requisiti di accesso ed esame di merito si conclude **entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione** o del suo completamento.

In caso di esito positivo viene avviata la seconda fase, sulla base della documentazione integrativa richiesta via pec e dell'ulteriore colloquio di approfondimento con il soggetto proponente, che consiste in una **valutazione dei seguenti parametri:**

- **sostenibilità dell'iniziativa** proposta e degli aspetti economici e finanziari connessi;
- **funzionalità e coerenza delle spese** di investimento oggetto del programma e **idoneità della sede individuata;**
- **compatibilità con il programma di investimento proposto e con l'attività d'impresa delle esigenze di liquidità connesse ai costi iniziali di gestione**, limitatamente ai programmi di investimento delle imprese costituite da non più di 36 mesi;
- **verifiche tecniche per i programmi che prevedono la realizzazione di opere murarie e assimilate di importo superiore a euro 150.000**, nonché per i programmi di investimento per imprese costituite da più di 36 mesi che prevedono **l'acquisto della sede operativa.**

Entro 45 giorni dalla conclusione delle attività della prima fase, il Soggetto gestore adotta la **delibera di ammissione o di non ammissione** alle agevolazioni della domanda.

Incentivi

L'agevolazione prevede la concessione di:

- **finanziamenti agevolati a tasso zero** di durata massima pari a 10 anni;
- **contributi a fondo perduto, per le imprese costituite da non più di 36 mesi in misura pari al 20%** delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d'uso, **per le imprese costituite da non più di 60 mesi, in misura pari al 15%** delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi;
- **servizi di tutoraggio tecnico-gestionale**, per le sole imprese costituite da non più di 36

mesi.

I programmi di investimenti devono essere **realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.**

PODCASTING

Branded Podcast: quali sono i vantaggi per un'azienda

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

I **branded podcast** sono contenuti audio originali prodotti dalle aziende come **strumento di marketing** per comunicare messaggi commerciali e informativi, e definire la propria identità di brand.

Negli ultimi anni sempre più aziende italiane stanno includendo il podcast nella propria strategia di comunicazione. Alla base di questa scelta c'è la necessità di differenziarsi con contenuti innovativi, **presidiare nuovi touchpoint** nella customer journey, aumentare la **fidelizzazione dei clienti** e migliorare così l'**awareness del brand**.

Il branded podcast non è una campagna di advertising ma un'opportunità per avvicinare le persone al brand veicolando messaggi autorevoli e identitari con una nuova prospettiva.

Secondo quanto emerso dai risultati della ricerca **Ipsos Digital Audio Survey** del dicembre 2020, il podcast si afferma un media in crescita e dalle forti potenzialità, evidenziando indubbi vantaggi anche rispetto ad altri canali:

- engagement e fidelizzazione
- presidio di nuovi canali di comunicazione
- ricettività del messaggio
- dati e statistiche rilevanti
- capacità di attivazione e conversione.

1. Engagement e fidelizzazione

Il linguaggio audio, se costruito con l'obiettivo di **mettere al centro l'utente**, è percepito come autentico e coinvolgente. Grazie all'uso di tecniche di storytelling unite a suoni e atmosfere il messaggio commerciale veicolato non risulta invadente. Al contrario è più immersivo, emoziona e fa vivere un'esperienza più profonda all'ascoltatore.

2. Presidio di nuovi canali di comunicazione

La possibilità di accedere a un contesto comunicativo ancora poco affollato come le

piattaforme audio (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Spreaker), è un'occasione per **aumentare visibilità rispetto ai competitor**. Si possono raggiungere nuove audience e ampliare l'impatto comunicativo.

3. Ricettività del messaggio

I dati della citata ricerca Ipsos dichiara un aumento nel numero degli ascoltatori (+ 4% rispetto al 2019) in particolare tra la ricercata fascia di pubblico under 35 (52%) e con un livello culturale medio alto. La ricezione del messaggio è facilitata sia dalla **modalità di fruizione** nomadica e multitasking che dai **tempi di ascolto medi** (24,5 minuti per sessione) di gran lunga superiori a quelli di altri tipi di contenuti.

4. Dati e statistiche

Le piattaforme di ascolto forniscono dati di ascolto rilevanti utili a direzionare e affiancare campagne promozionali targettizzate. È possibile accedere a **dati demografici, retention, localizzazione, tipo di device** usato per l'ascolto e musica preferita dagli ascoltatori. Un'attività di cross marketing con altri mezzi di comunicazione si ampliano così le possibilità di raggiungere gli obiettivi di business.

5. Capacità di attivazione e conversione

La natura intima e colloquiale del podcast favorirebbe la percezione positiva del brand. Le parole e i suoni usati per veicolare il messaggio contribuirebbero ad **aumentare il ricordo del brand** e stimolare un'azione di conversione. Questo è ciò che emerge dai dati Ipsos: il 30% degli ascoltatori ricerca maggiori informazioni sui prodotti e servizi pubblicizzati dal brand, il 10% acquista in seguito all'ascolto.

Il branded podcast inserito in un piano di comunicazione aziendale diventa una strategia di successo nella promozione del proprio brand.

